



COMUNE COTRONEI
PROVINCIA DI CROTONE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF**

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n 20 del 21/08/2012

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina l'addizionale comunale all'IRPEF, istituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, modificato da ultimo dall'art. 13 comma 16 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22/12/2011.

Art. 2
SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di Cotronei, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

ART. 3
SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Cotronei alla data stabilita dalla normativa vigente.

Articolo 4
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998 e, per l'anno 2012, è fissata nella misura progressiva, secondo gli scaglioni di reddito e le aliquote di seguito specificati:

Scaglioni di reddito	Aliquote
da 0 a 15.000	0.30
da 15.001 a 28.000	0.40
da 28.001 a 55.000	0.50
da 55.001 a 75.000	0.60
oltre 75.000	0.70

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007).

3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 5
ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 comma 3-bis, è introdotta la soglia di esenzione per i redditi imponibili complessivi, determinati ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, di importo inferiore o uguale ad € 6.000,00 , inteso che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile.

Articolo 6
VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 143 della Legge 27/12/2006 n. 296.

Articolo 7
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia.

2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2012.